

Repubblica Italiana In nome del popolo Italiano
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott. Eugenio Grisanti,
all'udienza del 3-4-08, ha pronunciato la seguente sentenza nella
causa civile iscritta al N. 218327/2007 vertente

tra

con l'avv. P.M. Montaldo

e

Istituto Nazionale di Statistica con l'Avv. Gen. dello Stato

oggetto : riliquidazione indennità di fine servizio con l'inclusione
nella sua base di calcolo, dell'indennità ente, parte variabile e
condanna al pagamento della differenza dell'i.f.s.
conclusioni : come da ricorso e memoria di costituzione in giudizio

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, i nominati in epigrafe, S
premessi di essere stati dipendenti dell'Istituto Nazionale di
Statistica, ovvero eredi di ex dipendenti, a riposo dalle
date per ciascuno in ricorso specificate e, comunque, da epoca
successiva al 31-12-1999; che l'art. 44 ccnl 1994-97 del personale
degli enti pubblici economici ha previsto la cosiddetta indennità
ente che si compone di due parti: una fissa, sempre corrisposta,
con cadenza annuale dal datore di lavoro; l'altra, variabile pari al
differenziale tra la somma tabellata e risorse disponibili ai sensi
dell'art. 43 co 2 lett. c) stesso contratto, da erogarsi mensilmente
per 12 mensilità; che con l'art. 71 ccnl 98-01 detta indennità è stata
incrementata dal 31-12-1999 nella misura indicata nella tabella C,
allegata al ccnl.; che lo stesso articolo ha specificato il carattere di
stabilità dell'emolumento considerandolo utile ai fini della indennità
di fine servizio e del TFR; che, al momento del loro collocamento
in quiescenza, sono state corrisposte l'i.f.s. escludendo la c.d.
parte variabile della indennità di ente; tutto ciò premesso, hanno
convenuto in giudizio l'ISTAT per concludere come alle pagg. 5 e
6 dello stesso atto introduttivo del giudizio. Hanno prodotto
documentazione, anche di provenienza avversaria, sviluppato un

gongolo, istat. 17

conteggio della spettanza e chiesto, in caso di sua contestazione, ammettersi CTU.

Nel costituirsi in giudizio, l'Istituto convenuto ha, in via pregiudiziale, eccepito il difetto di giurisdizione del G.O. e l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 69 co 7 dlvo 165/2001, delle istanze degli ex dipendenti collocati a riposo antecedentemente al 30-6-1998.

Ancora in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito a norma dell'art. 2948 cc. n. 5 riguardo alla richiesta dei suddetti ricorrenti oltre che di quale erede di

In quanto, a suo dire, le istanze di riliquidazione della buonuscita sarebbero successive al quinquennio dalle date dei rispettivi collocamenti a riposo così come le richieste di tentativo di conciliazione.

Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza delle domande, di cui ha chiesto il rigetto, ponendo in rilievo la correttezza e la legittimità dell'operato di esso Istituto che si sarebbe conformato, nell'applicare la normativa di legge e contrattuale, di cui ha delineato l'evoluzione nel tempo, in riferimento alla particolarità dell'emolumento, alle indicazioni fornite dall'ARAN; ragion per cui, a suo dire, l'ISTAT ha ritenuto di valutare l'indennità di ente, a decorrere dall'1-1-1996, in base all'art. 2 co. 9 l. 335/1995, a contribuzione pensionistica, quale trattamento accessorio, alla luce, anche, del principio di tassatività delle voci computabili nella buonuscita, ed al fine dello stesso trattamento pensionistico. Fa, quindi, richiesta di sospensione in via pregiudiziale, del procedimento ex art. 64 dlvo 165/2001. Infine, contesta i conteggi, in particolare gli importi indicati per la ricorrente per errore di calcolo e degli ex dipendenti

per asserita erronea indicazione degli anni di servizio concludendo in via principale, per il rigetto del ricorso.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti ed acquisita documentazione, la causa, rinviata con termine per note, è stata discussa all'udienza del 3-4-2008.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

Preliminarmente, alla stregua della documentazione acquisita alla udienza del 3-1-2008, va confermata (e quindi respinta la relativa eccezione, sollevata dal resistente) la qualità di eredi dei ricorrenti

Di seguito deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione e di decadenza dell'azione (parimenti sollevata dalla difesa dell'Istituto convenuto)

relativamente alle posizioni del ricorrenti

poiché se è, per un verso, vero che i predetti sono stati collocati a riposo prima del 30-6-1998, è, però, altrettanto inconfutabile, che il diritto degli Istanti all'indennità di ente (geneticamente derivante dall'art. 44 ccnl 1994/1997) è già entrato nel loro patrimonio anche se, più chiaramente, soltanto con la successiva ccnl 98/01 è stata resa chiara l'inclusione della predetta indennità nella base di calcolo della buonauscita e, quindi, solo da tale epoca poteva essere validamente rivendicato dinanzi all'unico giudice competente (quello ordinario e non amministrativo) poiché la conoscenza del diritto, anche se riferita a data anteriore al 30-6-2008, si è verificata successivamente a tale data.

Va, pure, respinta l'eccezione di prescrizione: a norma dell'art. 2935 cc., la conoscenza da parte degli odierni postulanti, della spettanza del diritto qui azionato è intervenuta sicuramente non prima del 21-2-2002 con la stipulazione del ccnl 98/01 il cui art. 71 chiarisce, rendendone edotti i lavoratori, delle loro ragioni (Invero le richieste di tentativo conciliativo sono antecedenti la scadenza del quinquennio, del 2005 e, pertanto, il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 cc. è stato tempestivamente interrotto.) Nel merito, poi, la domanda è fondata e va accolta.

Rileva il giudicante che il costituito, già con nota del 10-7-2002 ha riconosciuto la pensionabilità della indennità in questione.

A norma del comb. disp. degli artt. 2120 e 2121 cc. ma anche secondo la stessa giurisprudenza amministrativa in atti richiamata (v. anche TAR Lazio 7182 e C.d.S. 4, 18 e 19/1998) sono da includere nella base di calcolo della buonauscita gli assegni e le indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Ora, non essendo dubitabile, nello specifico, il carattere fisso, costante e continuativo dell'emolumento in questione esso deve essere considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza (come, del resto, riconosciuto, dal resistente nella su richiamata nota) e, quindi, da includersi nella base di calcolo della buonauscita dei ricorrenti.

Aderendo il giudicante ai criteri di calcolo utilizzati dalla parte attrice nei conteggi sviluppati in ricorso, esenti da errori e formulati secondo chiare operazioni aritmetiche, l'Istituto va condannato al pagamento, in favore di ciascun richiedente, delle somme indicate in dispositivo, maggiorate dei soli interessi legali, stante l'indubbia applicabilità, alla fattispecie (pubblico impiego) del divieto di cumulo degli accessori, sancito dall'art. 22 co 36 l. n. 724/1994.



Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'istituto soccombente.

Roma, 3-4.2008

M. Conceller
Q L L

Il giudice



Depositato in Cancelleria
Roma, il 3 - APR. 2008
IL CANCELLIERE CA
Luisa Rosa Antonio

